

Potere di grazia tra "legge Boato" e inerzia presidenziale

di Andrea Pugiotto *

(Pubblicato in *Diritto&Giustizia* 2004, n. 8, 10 ss.)

Nato per dettare «norme di attuazione dell'art. 87 della Costituzione in materia di concessione della grazia», il disegno di legge Boato (firmato da deputati di tutti i gruppi parlamentari, Lega esclusa) si è trasformato - dopo un impegnativo lavoro in Commissione Affari costituzionali - in un testo affatto diverso, per contenuti e collocazione sistematica. Il progetto originario delineava una disponibilità esclusiva del Capo dello Stato nella concessione dell'atto di grazia, controfirmato in funzione meramente notarile dal Presidente del Consiglio, con il Guardasigilli organo ausiliario nella eventuale fase istruttoria. Il nuovo testo, novellando l'art. 681 c.p.p. (che invece il testo originario abrogava), agisce sul ruolo del Ministro controfirmante nel tentativo di trasformarlo da proponente ad organo consultivo: la procedura nasce dalla domanda di grazia del reo (o di altri legittimati) ovvero per iniziativa del Capo dello Stato; l'istruttoria che ne segue, marcatamente giurisdizionale, è identica in ambo i casi e approda al Guardasigilli, tenuto a trasmettere gli atti al Quirinale con una propria proposta. Sarà infine lui a controfirmare il decreto presidenziale di concessione della grazia.

La svolta nei lavori parlamentari data dalle audizioni, il 20 gennaio, di alcuni giuristi (Ainis, Angiolini, Armaroli, Baldassarre, Chiavario, Frosini, Lanchester, Luciani, Resta) che hanno permesso di segnalare le lacune costituzionali più evidenti del testo originario: la sua dubbia compatibilità con l'art. 89 Cost., che prevede la controfirma del Presidente del Consiglio come aggiuntiva, non sostitutiva, a quella del Ministro. La peculiarità dell'atto di grazia rispetto a decreti presidenziali attualmente controfirmati dal solo Presidente del Consiglio (la nomina di giudici costituzionali o di senatori a vita): questi, una volta emanati, esauriscono la loro funzione dispositiva, mentre la grazia interrompe l'esecuzione del potere punitivo statale; se per i decreti di nomina è impossibile individuare un ministro proponente o competente, viceversa la controfirma del Guardasigilli al decreto di grazia si impone per consuetudine costituzionale. La necessità, infine, di recuperare il ruolo della magistratura di sorveglianza nell'istruzione dell'atto di clemenza, per evitare «anche soltanto l'ombra del sospetto» di un ritorno al passato, quando l'istituto era «espressione dell'antica "clemenza sovrana", totalmente rimessa all'arbitrio del Capo dello Stato» [M. CHIAVARIO, *L'esercizio del potere di grazia: considerazioni "a prima lettura" su una proposta di legge*, in *LP* 2004, n.1].

Benché ridefinito, il nuovo articolato conserva intatta la *ratio* del progetto originario: restituire al Capo dello Stato, in tema di grazia, un potere e una responsabilità costituzionali che a lui solo competono. L'interrogativo di fondo - cui intendo rispondere - è se il testo ora all'esame dell'Aula serva davvero allo scopo.

Il primo obiettivo dell'iniziativa legislativa è rimuovere le incrostazioni della prassi - descritta in Commissione dal Guardasigilli - sedimentatasi nell'istruttoria della grazia: l'atto di impulso mette in moto un lungo pellegrinaggio, che va dagli uffici ministeriali all'autorità giudiziaria competente per poi tornare all'Ufficio III di Via Arenula e da qui al Ministro il quale, sulla base della relazione ricevuta dal suo Direttore generale, redige il parere da trasmettere al Capo dello Stato, unitamente al decreto di concessione del beneficio.

E' la mappa di un percorso ad ostacoli, dal passo lento (spesso superato dal "fine pena", più celere della grazia richiesta), burocratizzato, che disloca il potere di decisione presso soggetti costituzionalmente non competenti e irresponsabili: il dirigente dell'Ufficio grazie (se i pareri acquisiti sono negativi) o il Direttore generale (se, in presenza di pareri discordi, propende per l'archiviazione) possono infatti interrompere il procedimento, così che non solo il Capo dello Stato «ma addirittura il Ministro, se non in casi eccezionali, non è messo a conoscenza delle pratiche e delle decisioni assunte (non da lui ma dagli uffici)» [F. CORLEONE, *Potere del Presidente o degli uffici? Così la grazia muore di burocrazia*, ne *Il Riformista*, 21 gennaio 2004]. Un circuito decisionale di *routine*, *habitat* ideale per arbitrii consumabili in penombra, a un tempo causa ed effetto del numero davvero elevato di grazie concesse (almeno 46.000, stando agli atti parlamentari). Una cifra, questa, che fatica a nascondere clemenze generali dietro grazie individuali, nei casi in cui le ragioni del beneficio appaiono ragionevolmente applicabili ad una classe di soggetti: un aggiramento, dunque, dell'art. 79 Cost. o di altri istituti alternativi alla detenzione, come denunciato - a suo tempo - dal Presidente Cossiga all'atto di concessione della grazia a 48 obiettori di coscienza totali [F. RECANATESI, *Obiettori di coscienza*, *Cossiga riapre il caso*, ne *La Repubblica*, 19 luglio 1985].

Senza alcun dubbio, una prassi da superare. Per farlo, tuttavia, non serve una legge: sarebbero sufficienti adeguate direttive ministeriali.

Il secondo problema che il disegno di legge affronta è all'origine della «gazzarra indegna» (parole, a verbale, del Presidente Casini) esplosa alla Camera nella seduta dell'11 febbraio, in ragione di alcuni emendamenti - respinti dal relatore - miranti a (re)introdurre un ruolo attivo del condannato nella procedura di clemenza: *ex ante* (attraverso l'obbligo di domanda di grazia) o *ex post* (condizionando gli effetti del beneficio ad una sua dichiarazione di assenso).

E', giuridicamente, un falso problema. E non solo perché pretendere abiure o imporre atti di sottomissione è proprio di uno Stato totalitario, non di uno Stato di diritto che esige un'adesione solo esteriore alle proprie norme (e alle proprie condanne). Nel nostro sistema la grazia non partecipa di alcuna natura contrattualistica, diversamente da quanto accade negli Stati Uniti nei quali è anche strumento di *law enforcement* [G. ZAGREBELSKY, *Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali*, Milano 1974, 47 ss.]: è, da noi, un atto di diritto pubblico, manifestazione di volontà statale sopraordinata ed unilaterale, per sua natura non condizionabile al consenso del beneficiario. Il condannato, infine, non ha un diritto ma un obbligo all'espiazione della pena: dunque «non può rinunciare alla grazia in nome di un diritto che non gli è riconosciuto» [R. MENDOZA, *Il procedimento di grazia nell'ordinamento costituzionale, processuale e nella prassi*, in *Doc. Giust.* 1997, 1087].

Ecco perché l'attuale art. 681, 4° comma, c.p.p. prevede espressamente che «la grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta». Il Capo dello Stato può disporla *motu proprio*, anche se non richiesta dai legittimati (1° comma) o proposta dal Consiglio di disciplina (3° comma). Qui davvero il progetto di legge non può dare più di quanto già non dia il diritto vigente. Il rischio, invece, è che l'iniziativa legislativa apra un varco ai nostalgici del codice Rocco. A volte tornano.

Il vero interrogativo cui la legge proposta intende rispondere è sul significato costituzionale della controfirma ministeriale, per consuetudine apposta alla grazia. Ciò farebbe del decreto presidenziale un atto duumvirale, modificabile nella sua natura duale solo tramite apposita revisione *ex art.* 138 Cost. [T.E. FROSINI, *Il potere di grazia e la consuetudine costituzionale*, in *Forum QC*]. Invero, la pretesa di una legge costituzionale pare eccessiva.

La prassi ci mostra certamente la necessità di una controfirma ministeriale, ma non depone univocamente sul suo valore giuridico. Quando, spaccando la lastra di ghiaccio della *routine*, il problema è emerso in superficie, si è potuto scoprire che la domanda di fondo - «a chi spetta l'ultima parola?» - ha ricevuto, caso per caso, le risposte più diverse: la Farnesina, per la grazia concessa a tre detenuti libici nell'ottobre 1986 [cfr. G. GEMMA, *Clemenza (profili costituzionali)*, in *Dig. disc. pubbl.*, II, Torino 1988, 239]; il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, per la grazia nel 1985 a Fiora Pirri Ardizzone [cfr. S. BOSCAINI, *Istituzioni e mass-media nell'esercizio del potere di grazia*, in *QC* 1985, 575 ss]; il Consiglio dei ministri, previa avocazione decisa dal suo Presidente, come si prefigurò nel 1991 per la grazia a Renato Curcio [cfr. E. SELVAGGI, *Una storia infinita: la grazia a Curcio*, in *Cass. Pen.* 1991, 785 ss]; il Capo dello Stato in via esclusiva, per la grazia nel 1965 al partigiano Moranino [cfr. G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 236 nt. 93]. La stessa lettera ai presidenti di Camera e Senato del Presidente Scalfaro in tema di grazia [riportata integralmente ne *Il Manifesto*, 29 ottobre 1997], pur articolata nel suo sostanziale diniego alla concessione per Sofri, Bompresmi e Pietrostefani, non tradisce dubbi sulla riconducibilità del relativo potere alla sfera di competenza del Capo dello Stato.

La realtà è che le relazioni intercorrenti tra Presidente della Repubblica e Ministro non sono, dalla Costituzione, rigidamente predeterminate: vale per la concessione della grazia come per tutti gli altri atti formalmente presidenziali. Ma se «la qualificazione della controfirma e la classificazione degli atti discende dai principi costituzionali e dal sistema dei rapporti tra Capo dello Stato e altre istituzioni», non è nella disponibilità del legislatore ordinario catalogare la concessione della clemenza individuale tra gli atti presidenziali propri, con ciò sostituendosi «all'interprete della Costituzione (e alla dialettica tra gli organi costituzionali)» [M. LUCIANI, *Nota per l'audizione del 20 gennaio 2004*, paper].

Guardato da questo profilo, il progetto di legge in esame si rivela inutile, se già ora la Costituzione assegna al solo Presidente della Repubblica il potere di grazia. O illegittimo, se invece la trama costituzionale dovesse interpretarsi nel senso di una decisione condivisa con il Guardasigilli.

Questa impossibilità classificatoria *ope legis* è confermata dalla nuova formulazione della proposta Boato. Sia chiaro: l'*intentio legislatoris* va certamente nel senso dell'atto esclusivamente presidenziale, del quale la controfirma attesti provenienza e regolarità oltre ad impegnare il Guardasigilli (e la sua amministrazione) a darvi esecuzione. Non

altrettanto si può dire invece del testo legislativo. Dove resta fermo - perché indisponibile al legislatore ordinario - che il decreto di grazia è «controfirmato dal Ministro della giustizia» (1° comma). Dove si introduce l'obbligo per il Ministro di trasmettere gli atti al Capo dello Stato (3° comma) sia che il procedimento nasca su domanda sia se avviato d'ufficio dal Presidente della Repubblica (2° e 7° comma): novità opportuna, ma attinente alla fase istruttoria che precede la decisione vera e propria. Rispetto alla quale si dispone solamente che il Ministro avanza «una propria proposta» - non un proprio parere - senza qualificarne la natura non vincolante.

Siamo cioè in presenza di un progetto legislativo che finisce per disciplinare «alcuni limitati aspetti del procedimento di concessione della grazia, assumendo soprattutto finalità organizzative, *senza intervenire sulle competenze del Presidente della Repubblica*», come riconosce il Presidente della Camera [cfr. seduta n. 422 dell'11 febbraio 2004, p. 57]: un complesso normativo che non riguarda la posizione dell'organo costituzionale nell'ordinamento né è volto a disciplinare l'esercizio dei relativi poteri costituzionali. A ben vedere, dunque, il problema della vera natura dell'atto di grazia resta impregiudicato. Così il potere interdittivo ministeriale - non più esercitabile nella fase istruttoria - potrà però riproporsi come diniego della controfirma. L'iniziativa legislativa, su questo punto cruciale, promette più di quanto possa mantenere.

Veniamo allora al cuore del problema, squisitamente di diritto costituzionale positivo. Esso ruota attorno all'art. 89 Cost. quale disciplina generale di tutti gli atti presidenziali, derogabile esclusivamente «da altre norme costituzionali o dai principi che si facciano derivare dal sistema organizzativo delineato dalla Carta costituzionale» [G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 231]. Ed è proprio una corretta interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali, che fanno corona al potere di grazia, a consentire una deroga a tale regola generale.

Lecture schematiche dell'art. 89 Cost., tese a ricondurre ogni atto presidenziale alla competenza governativa, sono già smentite dal diritto positivo o dalla prassi. La nomina di 5 giudici costituzionali (controfirmata dal Presidente del Consiglio ex art. 4, 2° comma, legge n. 87 del 1953); quella di 5 senatori a vita o i messaggi alle Camere (per consuetudine controfirmati dal Presidente del Consiglio); il rinvio della legge non promulgata e il conferimento di onorificenze (controfirmati dal Ministro competente): sono tutti atti pacificamente ricondotti all'iniziativa - formale e sostanziale - del Capo dello Stato. Dunque, perché un ministro abbia il potere di decidere l'atto, controfirmandolo, è necessario che ne sia competente. Mancando la competenza, la sua controfirma verrà assorbita in quella del Presidente del Consiglio o avrà una differente connotazione.

E' quanto esattamente accade per il provvedimento di grazia, la cui concessione non è scelta che possa dipendere da un indirizzo politico governativo. Innanzitutto per la sua natura di atto gratuito, eccezionale, individuale, chiamato ad assolvere una funzione correttiva del rigore di una retribuzione penale legalmente irrogata ma oramai percepita - in relazione ad un singolo condannato - come non più sostenibile e inutilmente afflittiva.

La stretta correlazione tra clemenza individuale e finalità di risocializzazione della pena - testimoniata dal coinvolgimento della magistratura di sorveglianza nell'istruttoria del provvedimento di grazia - è incompatibile con una valutazione politica da parte di un organo, il Governo, chiamato semmai a garantire l'applicazione delle leggi e l'esecuzione delle condanne. L'eventuale concessione della grazia per ragioni di natura politica - magari deliberata dal Consiglio dei ministri ex art. 2, 3° comma, lett. q), legge n. 400 del 1988 - si configurerebbe come un'interferenza nella giurisdizione capace di ridurre a mera apparenza l'autonomia dei giudici e la forza del giudicato. Un'invasione di campo resa ancora più insidiosa dall'assenza, non rimediabile, di pubblicità e di motivazione perché - assunta la grazia quale atto politico - verrebbe meno la natura amministrativa del relativo procedimento, con conseguente inapplicabilità della legge n. 241 del 1990 in tema di trasparenza e accesso ai documenti amministrativi [problema attualmente all'esame del T.a.r Lazio: cfr. *Clemenza negata a Bompressi. Giallo sulla notifica*, ne *Il Corriere della sera*, 12 febbraio 2004].

La clemenza individuale è straniera all'indirizzo politico perché non utilizzabile come strumento di politica attiva, diversamente dagli atti di clemenza generale - l'amnistia e l'indulto - che, non a caso, l'Assemblea costituente voleva subordinati ad una legge delega delle Camere: con ciò marcandone una differenza irriducibile con la concessione della grazia, sciolta da una previa determinazione di maggioranza [così M. AINIS, *Sulla titolarità del potere di grazia*, in *QC* 2004, n. 1]. Del resto, la natura di atto politico del provvedimento di grazia mal si concilia con il rifiuto del Capo dello Stato a firmarlo, come invece è spesso accaduto per ragioni «essenzialmente (anzi finora esclusivamente)» di mera opportunità [G. GUIGLIA, *Spunti e interrogativi sull'esercizio del potere di grazia*, in *QC* 1985, 581].

La grazia, dunque, non è una freccia nella faretra governativa. Volendo mutuare il vocabolario dei civilisti, un uso politico della grazia potrà rappresentare il «motivo», non la «causa» della sua concessione: sembra questa la chiave di

lettura più corretta della relazione al progetto definitivo del nuovo codice di rito penale, laddove si ricordano le «altre e diverse funzioni, di rilievo anche politico» dell'Istituto, cui si riconosce primariamente una funzione correttiva, equitativa, di risocializzazione alla luce dei risultati del trattamento rieducativo.

La decisione sulla concessione della grazia, quindi, non è riconducibile al potere di indirizzo politico del Governo ex art. 95 Cost. Ma se così è, le conseguenze sul piano dell'interpretazione costituzionale sono di tutto rilievo. La controfirma - ex art. 89 Cost. - di un atto cui il Governo è estraneo non può assumere valore di proposta ministeriale vincolante. Né da essa scaturisce alcuna responsabilità ministeriale che - ex art. 95, 2° comma, Cost. - può derivare solamente da atti del proprio dicastero. In questa cornice, allora, la controfirma del Ministro di giustizia è *un atto dovuto*.

Conosco l'obiezione. Senza una copertura politica governativa, la concessione della grazia esporrebbe inopportuno il Capo dello Stato «al pubblico biasimo» [P. ARMAROLI, *Il potere di grazia, la prassi e la proposta di legge Boato*, in *Forum QC*] e configurerebbe un atto - inammissibile per il nostro ordinamento costituzionale - per il quale non sarebbe possibile alcuna imputazione di responsabilità. Il rilievo critico non persuade: quale tipo di responsabilità, infatti, può derivare dalla concessione della grazia? Non una responsabilità giuridica (contabile, penale, civile, amministrativa). Né politica, perché la concessione della grazia, in quanto espressione di «un potere *super partes*, non è riferito né alla maggioranza né all'opposizione» [così Gaetano Silvestri, citato nel *dossier* curato da D. CAPEZZONE, *Costituzione e leggi scritte vs. Costituzione e leggi materiali a partire dal caso "grazia per Sofri"*, in *www.radicali.it*]. Più realisticamente, l'abuso o l'uso politicamente improprio della clemenza individuale potrà sostanziare una responsabilità ex art. 90 Cost. del Capo dello Stato: in tali ipotesi ben si giustificherebbe il rifiuto di controfirma da parte del Ministro o, in ultima analisi, del Presidente del Consiglio - previa avocazione della decisione al Consiglio dei ministri, ex art. 5, 2° comma, lett. c), legge n. 400 del 1988 - proprio per non essere correo di un reato penale costituzionale.

Una lettura sistematica della cornice costituzionale del potere di grazia è dunque sufficiente a restituire alla clemenza individuale - ex art. 87, 11° comma, Cost. - la sua natura di atto proprio del Presidente della Repubblica. Il che impone già ora un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 681 c.p.p., quale disciplina *esclusivamente* procedurale che interdice strategie ostruzionistiche ministeriali «in evidente violazione del dovere di leale collaborazione tra organi costituzionali» [S. PRISCO, *Amicus Sofri, sed magis amica Constitutio*, in *Forum QC*].

Ecco perché sfugge la necessità di una legge finalizzata a riconoscere al Capo dello Stato un potere già suo. La via maestra per segnare una decisiva discontinuità con la diversa prassi imperante è un'altra: sia il Capo dello Stato a riappropriarsi della sua prerogativa, sottoponendo alla controfirma del Ministro il decreto di grazia concessa d'ufficio.

Il Presidente della Repubblica ha finora scelto diversamente, preferendo sollecitare - in via informale - una soluzione parlamentare per via legislativa. La prudenza è una dote che si addice ai vertici istituzionali, ma cessa di essere una virtù quando comporta costi ordinamentali insostenibili come - a me pare - rischia di accadere in tema di grazia.

A fronte delle diverse ricostruzioni dottrinali e della prassi circa la titolarità del potere, spetta infatti al Capo dello Stato scegliere quale fare propria: davanti all'indisponibilità dichiarata - invero con motivazioni sempre cangianti - dal Guardasigilli, il Presidente che non esercita la prerogativa (pur avendo manifestato la volontà di concedere la grazia) certifica implicitamente la teoria dell'atto complesso eguale. Di più: subordinandone l'esercizio all'approvazione di una legge, rimette impropriamente ad una decisione parlamentare la definizione di una propria competenza costituzionale. Scelta oltremodo rischiosa, giacché un esito negativo del procedimento legislativo verrà verosimilmente interpretato come rigetto della tesi dell'atto presidenziale proprio, rafforzando così nella sua condotta ostruzionistica il Ministro, non a caso prontamente rimessosi alla volontà del Parlamento. Questo lo scenario: non esercitando né difendendo (in un eventuale conflitto di attribuzioni) le proprie prerogative, l'attuale Capo dello Stato finisce per sterilizzare un potere di grazia *che non è suo personale ma del suo ufficio*, pregiudicandone la titolarità e l'esercizio da parte dei futuri Presidenti della Repubblica.

La prudenza del Quirinale cerca giustificazioni nell'inopportunità di una definizione contenziosa del potere di grazia - il conflitto di attribuzioni - inevitabile davanti al paventato rifiuto ministeriale di controfirmare il decreto presidenziale. Forse, però, è una preoccupazione eccessiva.

Innanzitutto per l'esito del conflitto. La Corte costituzionale ha solo lambito il problema in esame: l'ordinanza n. 379/1991, infatti, dichiara estinto un conflitto di attribuzioni in tema di grazia prima ancora della sua stessa deliberazione di ammissibilità. Tuttavia [come segnala M. AINIS, *op. cit.*] sono rintracciabili nella sua giurisprudenza significative conferme alla necessità di giurisdizionalizzare la procedura di grazia (sentenze nn.192/1976, 114/1979, 274/1990) e

circa la stretta correlazione tra grazia e personalizzazione della pena (nn. 134/1976, 388/1987). Si tratta di indizi favorevoli alla tesi della clemenza individuale quale atto neutrale di giustizia concreta .

In secondo luogo, non è detto che il conflitto debba necessariamente nascere o concludersi con un giudicato costituzionale. Quello della controfirma è infatti un problema logicamente e cronologicamente successivo all'iniziativa presidenziale. E davanti al decreto di grazia, il Ministro potrebbe anche (essere indotto a) recedere dalla sua attuale posizione, come accadde nel "caso Curcio", quando l'intesa tra gli organi costituzionali coinvolti fu raggiunta solo *dopo* la proposizione del ricorso e proprio al fine di prevenire il conflitto davanti alla Corte. L'eventuale volontà ministeriale di resistere in giudizio dovrebbe, infatti, passare attraverso una delibera - non scontata - del Consiglio dei ministri ex art. 2, 2° comma, lett. g), legge n. 400 del 1988, che costringerebbe finalmente il Governo ad un chiarimento di fondo sulla condotta del Guardasigilli (eccentrica rispetto alle dichiarazioni pubbliche del suo *premier*).

Sul piano strettamente costituzionale, inoltre, escludere a priori la via contenziosa equivale a sposare la tesi della grazia come atto duale frutto della concorde volontà di due organi paritariamente coinvolti, tra i quali quindi «un conflitto non potrebbe mai proporsi per il diniego o l'accettazione condizionante di uno di essi» [P. VERONESI, «*Tanto rumore per nulla*» in un conflitto tra poteri sollevato dal Guardasigilli contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Capo dello Stato, in *Giur. Cost.* 1991, 4165]. Qui, davvero, l'inerzia presidenziale si traduce in una resa alle tesi ministeriali.

Da ultimo, è certo che l'infittirsi dei ricorsi al giudice dei conflitti è l'«indice empirico» dell'assenza di leale collaborazione tra poteri, indispensabile «lubrificante dell'ordinamento» [F. LANCHESTER, *L'istituto della grazia ed il ruolo del Capo dello Stato nell'ordinamento costituzionale italiano*, paper]: si può capire, dunque, la cautela del Capo dello Stato nell'aprire un contenzioso davanti alla Consulta. Tuttavia l'allocazione del potere di grazia attiene al disegno costituzionale delle competenze che ha proprio nel conflitto tra poteri il suo rimedio giurisdizionale. In altra occasione - non meno delicata - è stata questa la scelta del Presidente Ciampi, intervenuto adesivamente ad un ricorso per conflitto di attribuzioni in tema di responsabilità extrafunzionale del Capo dello Stato [ammesso con ordinanza n. 455/2002 ma non ancora deciso nel merito: cfr. *Il "caso Cossiga". Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?*, a cura di R. BIN - G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI, Torino 2003].

Togliere la clemenza individuale da quella sorta di limbo istituzionale in cui oggi è relegata è un diritto-dovere del Capo dello Stato. Egli ha manifestato in modo pubblico il suo favore alla grazia per Adriano Sofri. E' ora che lo faccia in modo ufficiale, senza attendere l'esito incerto di un'iniziativa legislativa dagli effetti preterintenzionali: presentata per le ragioni opposte, rischia infatti di trasformarsi nel colpo di grazia al potere di grazia quale prerogativa presidenziale.